

TAVOLO TECNICO SICUREZZA

Verbale N. 01

Novara, 28 maggio 2015
(dalle ore 10,00 alle ore 12,00)

L'ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti

- ruolo del lavoratore autonomo in cantiere,
- documentazione delle imprese straniere
- noleggi a caldo e a freddo

Presenti:

coordinatori della Commissione: Marcello Lezzi e Nicoletta Ferrario

iscritti: Ada Colombo, Corrado Boselli, Elisa Manzin, Emilia Quaretta, Antonella Arancio e Barbara Gamba.

per il CPT: arch. Simona Pruno

per lo Spresal: p.i. Walter Lazzarotto

per la Direzione Territoriale del Lavoro: dott. Bernardo Ferrara

Verbale

Atti: è possibile confezionare i temi discussi in atti? i temi da trattare potrebbero essere riportati in verbali/atti in cui sia identificabile un indirizzo condiviso; altrimenti si potrebbero strutturare per incontri in modo da affrontare un tema specifico e produrre la documentazione risultante dall'anno trascorso. Occorre stabilire la modalità di divulgazione di questi documenti, eventualmente contattando portali dedicati alla sicurezza (Punto Sicuro); altra possibilità è divulgare i contenuti degli atti ai colleghi iscritti all'Ordine.

Lazzarotto: dipende dagli argomenti trattati eventualmente soffermandosi su puntualizzazioni specifiche su casi.

Nei prossimi incontri verranno presentate le domande dei colleghi. Sarebbe interessante trattare sia i temi che ricorrono nell'attività di CSE che quelli vicini all'attività di RSPP.

Ferrara: attività in affiancamento alla Prefettura e di verifica dei cantieri. Posizione duplice legata alla verifica condotta. In affiancamento allo Spresal i cantieri vengono verificati con le forze dell'Ordine. Solitamente si scelgono cantieri di grosse dimensioni.

I cantieri selezionati sono di medio/grandi dimensioni, in cui sono state riscontrate situazioni serie. Non è stata riscontrata nella nostra Provincia presenza di “lavoro accessorio” (circ. 4/2013 del Ministero: no lavoro accessorio nei cantieri)

I distacchi sono aumentati esponenzialmente con alto grado di approssimazione.

Lezzi: il coordinatore in che misura risponde di un distacco non congruo?

Ferrara: il CSE teoricamente non risponde perché la situazione si risolve fra impresa distaccante e distaccataria. Durante una verifica è difficile definire le condizioni di un evento distacco

Nella provincia di Novara il distacco si è diffuso anche, ma non solo, per aggirare il divieto del subappalto. In alcuni casi il subappalto nei grandi cantieri è un metodo per fornire i lavoratori aggirando il divieto di subappalto.

Distacco illecità = somministrazione manodopera = penale

Subito viene imposta la prescrizione a cessare il comportamento illecito, condizione necessaria perché i contravventori (somministratore e utilizzatore) possano ottenere l'ammissione al pagamento della sanzione penale in sede amministrativa.

La lotta è rivolta ad un affidamento del committente, che è estraneo alle questioni lavorative fra imprese, che non potendo subappaltare ricorrono al distacco, lucrando sui costi.

Lezzi: il lavoratore per poter operare in cantiere deve “fornirmi” tutta la documentazione tecnica ai fini della sicurezza.

Se si vuole sostenere l'esistenza di un distacco occorre fornire almeno la comunicazione fra le aziende oltre a tutta la documentazione tecnica necessaria.

Queste richieste di documentazione alle volte risultano più difficili nei cantieri piccoli.

Ferrara: il CSE non è il guardiano del cantiere ma il “governatore” per la sicurezza. La sua presenza non deve essere assoluta ma deve attuare i mezzi per effettuare le idonee verifiche.

Il distacco in alcuni casi nasce dal sub-appalto come alternativa ad un veto, tradendo la fiducia del committente, che non può non sapere

Controllo edilizia: impone limiti sui termini del lavoro in somministrazione, ovvero quantità e costi (legge Biagi)

Ferrario: assunti a voucher – lavoro accessorio. (circ. 4/2013 – Tribunale BG/BS: non esiste nessuna disposizione legislativa che impedisca quando il distacco non è sorretto da un interesse del distaccante (apprendimento specialistico di una “mansione”) e non ci sono difetti di natura legata alla sicurezza e il CSE ha verificato il rispetto della normativa vigente, allora non ha responsabilità

Lezzi: al CSE è richiesta la verifica tecnico professionale del personale. Nella verifica POS, se dovessi trovare in cantiere lavoratori distaccati, pur avendo la documentazione necessaria, come mi pongo in qualità di garante del lavoro svolto.

Ferrara: la comunicazione di distacco al centro dell'impiego va presentata entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, quali sono i documenti da verificare (nota 07.03.12) per scongiurare un lavoro in nero? In assenza di comunicazione preventiva hanno valore i documenti di data certa che formalizzino l'avvenuto accordo fra distaccante e distaccatario anche mail, fax con comunicazione tra le ditte:

- un contratto di distacco;
- una lettera di distacco al lavoratore

In assenza dei documenti di cui sopra anche il CSE potrebbe avere responsabilità in merito.

Il Ministero stabilisce che il voucher in edilizia non può essere utilizzato.

Lezzi: se il committente richiede una verifica dell'idoneità tecnico professionale è sufficiente per l'impresa fornire un'autocertificazione?

Ferrara: il committente o R.L. deve accertarsi che i lavoratori di cantiere siano presenti nel novero di quelli riportati nella dichiarazione annuale. In caso di esibizione di un documento falso (DURC) il committente non è tenuto ad accertare la veridicità della documentazione, a meno di documenti palesemente falsi.

Il committente ha il potere in caso di inadempimento di recedere dal contratto.

Il miglior sistema è quello del controllo degli accessi .

(ndr. Esempi: la dotazione del badge o l'utilizzo dell'impronte digitali che sono entrambi metodi per tracciare la presenza dei lavoratori)

SPRESAL: le verifiche spettano anche all'impresa affidataria

Legge Biagi: la responsabilità solidale non i committenti privati

L'unico potere del CSE è verbalizzare quanto si riscontra in cantiere.

Lazzarotto: sul lavoratore autonomo si propone di discutere di casi specifici, magari trasmettendo preventivamente il caso.

Ferrara: La legge 16/2012 introduce una serie di indici per stabilire se il lavoratore in cantiere è autonomo. Il Ministero fa una casistica di possibili categorie di lavoratori autonomi da trasformare in subordinati. Questa circolare viene poi acquisita e interpretata dagli organi locali.

Il lavoratore autonomo deve avere una rilevante dotazione strumentale e il Ministero individua delle attività che non possono essere riportate ad un lavoratore autonomo, a meno di una rilevante dotazione strumentale e una pluricommitenza.

Tutto deve essere riportato al tipo di lavoro e al cantiere in cui si opera.

Il lavoratore autonomo potrebbe (anche in relazione ad alcune note Ministeriali che considerano questa eventualità possibile) noleggiare l'attrezzatura, ma solo a certe precise condizioni.

Riguardo al ruolo del CSE in questo caso è dubbio. Certo occorre verificare in primis la documentazione tecnica.

Sarebbe fondamentale a monte qualificare correttamente l'impresa nello svolgimento delle proprie attività.

Il tavolo si chiude alle ore 12.00

Firma dei coordinatori